

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5324 R	21 maggio 2003	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 12 novembre 2002 concernente l'introduzione della legge cantonale di applicazione della legge federale sul credito al consumo (LALCC)

Il piccolo credito è un fenomeno ben conosciuto nella realtà svizzera, fatto confermato anche dalle cifre che ne quantificano l'impatto economico. Secondo la Centrale svizzera di informazione sul credito, alla fine del 2002 erano registrati nel nostro Paese 372'000 contratti di piccolo credito per un importo complessivo di 5,5 miliardi di franchi. A questi crediti al consumo veri e propri si aggiungono 460'000 contratti di leasing per un importo complessivo di 7.5 miliardi di franchi. In totale quindi 1 piccolo credito ogni 9 abitanti ed un impegno medio per contratto di fr. 15'625.-. Se il volume dei crediti al consumo è grossomodo stabile rispetto agli anni precedenti, quello dei leasing è in costante crescita, anche se il tasso di incremento si sta riducendo (+20% nel 2000, +14% nel 2001, +10% nel 2002). Sempre secondo la stessa fonte ben un quarto delle domande dei clienti viene respinto dagli istituti di credito, essenzialmente per problemi legati alla loro solvibilità.

Tenuto conto dell'impatto del fenomeno, dopo un lungo periodo nel quale la questione è stata lasciata nelle mani delle autorità cantonali, il 23 marzo 2001 l'Assemblea federale ha approvato la nuova Legge federale sul credito al consumo (LCC). La LCC e l'ordinanza del Consiglio federale concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2003, ad eccezione delle norme riguardanti l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di concessione e di mediazione di crediti (artt. 39-40 LCC e artt. 4-9 OLCC), le quali entreranno in vigore il 1° gennaio 2004.

La LCC ha regolato in maniera esaustiva tutte le questioni di diritto materiale, lasciando ai Cantoni la competenza di legiferare solo in materia di autorità e procedura. In particolare si osserva come la LCC abbia conferito all'autorità federale il compito di definire il tasso massimo di interesse per i crediti al consumo erogati su tutto il territorio nazionale. Anche i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dai cantoni sono definiti nella legge federale, ciò che riduce ulteriormente lo spazio di manovra del legislatore cantonale.

Con la presente legge il Consiglio di Stato propone di regolare le poche competenze cantonali in materia, segnatamente quelle relative al rilascio delle autorizzazioni ad esercitare per chi intende aprire e gestire un'attività di concessione o mediazione di crediti di questo tipo. Considerato che il presente progetto di legge cantonale di applicazione si riferisce unicamente alle disposizioni federali che entreranno in vigore il 1° gennaio 2004, la novella legislativa qui in rassegna dovrà poter essere messa in vigore per l'inizio del prossimo anno.

Dopo analisi del progetto di legge con il presente rapporto la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a sostenere la nuova legge. Trattandosi di una mera legge di applicazione per i commenti ai singoli articoli si rinvia al messaggio governativo, esaustivo in proposito.

L'adozione della nuova legge non comporterà costi aggiuntivi per il Cantone, che dovrebbe poter coprire il lavoro amministrativo supplementare con le tasse per il rilascio delle autorizzazioni incassate dagli istituti di credito.



Fatte queste considerazioni, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio in esame.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Allidi-Cavalleri - Carobbio W. - Dafond - Dell'Ambrogio -

Duca Widmer - Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini -

Mellini - Pantani - Pedrazzini - Quadri - Righinetti